

28 MAG. 2019

ASSOCIAZIONE "LAERTE POLETTI"

Via Montericco, 5/a - 40026 IMOLA BO

C.F. 90006160379

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 22 maggio 2019 alle ore 21.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede sociale in via Montericco 5/a ad Imola, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Laerte Poletti", regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto alle nuove normative, in particolare a quelle dettate dalla Legge 6 giugno 2016, n.106 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n.105;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Di Milia Antonio assume la presidenza, constata la regolare costituzione dell'assemblea per la presenza di 19 soci con diritto di voto presenti di persona, su un totale di 37, come da elenco dei presenti conservato agli atti di Associazione, invita la Sig. Giuditta Boninsegna, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario, dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

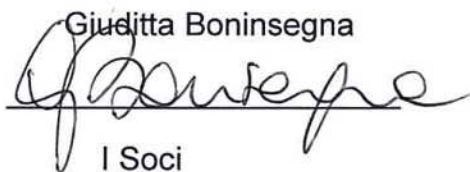
1. In riferimento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti la necessità di procedere alla modifica dello statuto dell'associazione per adeguarlo alle nuove normative, in particolare la legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3



luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto che sostituisce integralmente quello in vigore e lo sottopone al giudizio dell'assemblea. Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità, per voto palese approva il nuovo Statuto dell'Associazione "Laerte Poletti", così come riportato in allegato al presente verbale, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.45 dopo la redazione del presente verbale che viene letto agli intervenuti, i quali integralmente lo approvano.

Il segretario

Giuditta Boninsegna

I Soci

Il presidente

Antonio Di Milia


1) DI MILIA ANTONIO



2) BONINSEGNA GIUDITTA



3) Pierluigi PEDINI



4) BOSI RITA



5) POLETTI FRANCESCO



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Protocollo n° 1995 Serie 3
Versante ESSENTE con quietanza



IL DIRETTORE PROVINCIALE
Maria Rita Civolani

IL FUNZIONARIO
Laura PIEPOLI

- 6) MONDUCCI GLORIA
Gloria Monducci
- 7) TASSINARI NENE
Nene Tassinari
- 8) GRILLI GIUSEPPE
Giuseppe Grilli
- 9) D'ARRI MANUELA
Manuela D'Arri
- 10) DALMONTE STEFANO
Stefano DalmonTE
- 11) QUARVETI RENATO
Renato Quarveti
- 12) QUARANTINI SILVANO
Silvano Quarantini
- 13) BERTI LUCA
Luca Berti
- 14) ELENA MAZZA Elena Mazza
- 15) DALPANE CLAUDIA
Claudia Dalpane
- 16) TERESA PASINI
Teresa Pasini
- 17) VALENTINA SASSATELLI
Valentina Sassatelli

93

RAFFAELLA MONDRESI

18)

Mella

19)

GIANFRANCO TASSINARI

Tassinari

43

**STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"LAERTE POLETTI ODV"**

**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modificazioni, un'associazione denominata "Laerte Poletti ODV", da ora in avanti denominata Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Imola (BO). Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2
(Scopi, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare promuove, nell'abito dell'insegnamento della dottrina sociale cristiana, lo sviluppo di forme di solidarietà sociale e di volontariato, improntate ad una concezione cristiana della vita, mediante:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

Per la realizzazione dello scopo prefisso l'associazione svolge le seguenti attività:

- promozione di iniziative educative rivolte a bambini, adolescenti e giovani;
- valorizzazione delle attitudini espressive ed artistiche dei giovani;
- promozione di momenti di aggregazione e socializzazione dei giovani e delle famiglie;
- azioni volte a prevenire e a rimuovere le difficoltà di apprendimento e a contrastare la dispersione scolastica;
- attività di aiuto e di motivazione allo studio;
- organizzazione di momenti culturali e di approfondimento quali convegni, seminari, incontri, dibattiti, e di iniziative artistiche ed espressive;
- valorizzazione della responsabilità educativa della famiglia, anche attraverso iniziative di sostegno a favore di famiglie meno abbienti;
- diffusione della cultura della accoglienza e della carità, anche attraverso iniziative di solidarietà verso persone in difficoltà.

L'Associazione per il perseguimento dei propri scopi collabora con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali, aventi finalità analoghe.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito

dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente

all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti color che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per motivi gravi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dr. Di Lillo

GP

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per motivi gravi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nello statuto devono essere disciplinati gli articoli 17 e 18 (rispettivamente organo di controllo e di revisione legale dei conti) solo se previsti tra gli organi sociali.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 12 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 (Bilancio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

ART. 15 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16 (Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 18 (Norme Transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività dei RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.